ALL.3

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AI SENSI DELL'ART. 279, COMMA 1, LETT E)

D.P.R. N. 207/2010

E

CLAUSOLE CONTRATTUALI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE (CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI). IMPORTO A BASE D'ASTA € 199.500,00 (CON ONERI PER LA SICUREZZA PARI A EURO ZERO). CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU' BASSO. R.U.P.: CLARA ICARDI

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Clara Icardi)

Con il supporto, per quanto di competenza,
dell'Avv. Alessandra Bustelli

Il presente documento contiene sia le specifiche tecniche relative al contratto d'appalto in oggetto, sia le clausole contrattuali che dovranno essere accettate dall'aggiudicatario in sede di stipula del contratto.

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso e in due lotti funzionali, dei servizi assicurativi dell'Autorità Portuale di Genova (di seguito, per brevità: "ente" o anche "APG"), relativi ai seguenti rischi:

LOTTO 1, CIG 4899044300

i. Incendio e garanzie accessorie;
ii. Globale fabbricati Palazzo S. Giorgio;
iii. Globale fabbricati (Torre Shipping);
iv. Responsabilità civile verso Terzi e Operatori (RCT/O);
v. Infortuni professionali ed extra professionali Dirigenti;
vi. Vita Dirigenti
vii. Denaro contante (ammanchi), furto;
viii. Responsabilità Civile Auto;
ix. Infortuni Autisti

LOTTO 2, CIG 4899052998

i. Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione.

I lotti di gara sono aggiudicabili separatamente, gli Operatori Economici partecipanti potranno presentare offerta per uno solo o per entrambi i lotti in appalto. Non sono ammessi ulteriori frazionamenti dei lotti, verranno escluse eventuali offerte parziali.
Il periodo da assicurare è di mesi 8 (otto) decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio, qualora, ricorrendone i presupposti, venga disposta l'esecuzione anticipata dello stesso, con opzione di prosecuzione in favore dell'Amministrazione, a semplice richiesta di A.P.G., per ulteriori mesi 2 (due) dalle ore 24,00 del primo giorno fino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno.
Il rapporto contrattuale è disciplinato da quanto previsto nel presente Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.
Per quanto riguarda il lotto 1 l'offerente dovrà, altresì, aderire integralmente a quanto previsto dagli schemi di polizza allegati al presente documento.
Per quanto riguarda il lotto 2 l'offerente, in caso di aggiudicazione provvisoria in proprio favore, si impegna a produrre entro tre giorni lavorativi da apposita richiesta scritta dell'Amministrazione, uno schema di polizza recante le coperture richieste dal combinato disposto degli artt. 90 del D. Lgs. 163/2006 e 270 del D.P.R. 207/2010.

ART. 2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO E QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO

Il valore stimato dell'appalto, calcolato secondo quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, ammonta nel totale a € 199.500,00 per l'intera durata del servizio, ivi compresa l'opzione di prosecuzione di cui al precedente punto 1).
L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo delle imposte sul premio.
Per il presente appalto non sussistono rischi da interferenze ex art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. trattandosi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante.
L'importo è esente ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 ed è ripartito nei due lotti di gara sopra individuati come di seguito indicato:

a) il valore massimo stimato del lotto 1, calcolato a corpo per tutte le coperture meglio indicate al precedente art. 1 è pari a euro 184.521,26;

b) il valore massimo stimato del lotto 2, è pari a € 14.978,74. Tale importo è stimato a misura mediante applicazione del tasso percentuale massimo a base d'asta, pari all'1%, sul valore

massimo assicurabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 del D. Lgs. 163/2006 e 270 del D.P.R. 207/2010 calcolato sui valori delle opere che si prevede di avviare nel periodo di riferimento attualmente disponibili (v. tabella "Elenco opere" All. 4 all'allegato F – Analisi dello stato di rischio di A.P.G. - disponibile su richiesta).

Per la determinazione del premio da pagarsi da parte dell'ente si precisa quanto segue.

LOTTO 1

Con riferimento al lotto 1 al fine di determinare l'importo dovuto, che sarà corrisposto secondo i termini e le modalità meglio indicate nelle singole polizze, l'ente applicherà il ribasso presentato dal concorrente all'importo posto a base di gara, dividendolo per 10 (dieci) e rapportandolo a mesi 8 (otto), ovvero, nel caso dell'opzione di prosecuzione, a mesi 2 (due).

LOTTO 2

Con riferimento al lotto 2 l'importo dovuto sarà determinato a misura, nei limiti del valore massimo stimato del servizio, pari a euro 14.978,74 sulla base del valore delle opere effettivamente avviate nel periodo di riferimento.

Il calcolo del premio avverrà mediante applicazione del tasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sul valore massimo assicurabile per opera ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 del D. Lgs. 163/2006 e 270 del D.P.R. 207/2010.

Il valore massimo assicurabile sarà calcolato sul costo di costruzione delle opere che verranno effettivamente avviate nel periodo di riferimento.

Si precisa, a tal fine, che i dati contenuti nell'All. 4 all'allegato F – Analisi dello stato di rischio di A.P.G. - disponibile su richiesta, sono indicativi e vengono forniti al solo scopo di consentire ai partecipanti di conoscere il volume potenziale di attività nel periodo di riferimento.

Le informazioni di cui al sopra richiamato allegato sono, infatti, frutto di stime effettuate in fase di progettazione e potranno subire variazioni a seguito delle relative procedure di affidamento ovvero a causa del mancato avvio dei lavori nel periodo di copertura ovvero per la necessità di assicurare opere e/o importi diversi.

La stazione appaltante si riserva di non assicurare tutte le opere indicate nel suddetto allegato così come di richiedere, nel periodo di copertura, l'assicurazione di opere diverse indicate nello stesso.

ART 3 SCHEMI DI POLIZZA

LOTTO 1

Le polizze dovranno contenere le clausole di cui agli schemi di polizza allegati al presente capitolato da a) a i) di cui fanno parte integrante e sostanziale.

LOTTO 2

L'aggiudicatario provvisorio dovrà produrre - entro tre giorni lavorativi da apposita richiesta scritta dell'Amministrazione - uno schema di polizza che rechi, fermo quanto previsto dal presente capitolato, le coperture richieste dal combinato disposto degli artt. 90 del D. Lgs. 163/2006 e 270 del D.P.R. 207/2010.
Suddetto schema di polizza sarà soggetto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 VARIANTI

Ai sensi dell'art. 310 del DPR n. 207/2010, nessuna variazione o modifica al Contratto, e dunque di quanto previsto dal progetto, può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui appresso.
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR n. 207/2010, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei rischi assicurati, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dalla Stazione Appaltante con apposito decreto e previo parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento.

Nei casi previsti alle soprastanti lettere a), b) e c), la Stazione Appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi a tutte le variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto o in vista dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di cui al presente capitolato (che potrà essere disposta qualora ne ricorrano i presupposti), è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma I, del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Impresa, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 del D.lgs. 163/2006, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma II, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 6 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

ART. 7 PENALI, RISOLUZIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE IN DANNO E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non dovesse garantire le obbligazioni stabilite nel presente capitolato sarà soggetto ad una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ferma ogni ulteriore responsabilità e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'inadempimento che determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale costituisce grave inadempimento tale da comportare risoluzione del contratto.

In caso di non conformità delle prestazioni a quanto previsto dal contratto, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penale pari al 2% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Nel comunicare l'irrogazione della penale, inoltre, il direttore dell'esecuzione, inviterà, per iscritto, l'operatore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo. Tale termine ha natura di termine essenziale e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c..

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penali potrà essere compensato con eventuali crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'operatore economico dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti dalla legge e/o sopra indicati, nel caso di subappalto non autorizzato.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

LOTTO 1

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti – ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.
I premi dovuti per le polizze di cui al lotto 1 saranno liquidati, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., entro 30 giorni dalla stipula del contratto, detratte eventuali penali, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto delle polizze.

Si rinvia, per ogni ulteriore dettaglio, a quanto meglio specificato negli schemi di polizza allegati.

In caso di RTI/coassicurazione il pagamento avverrà in favore della capogruppo/delegataria.

LOTTO 2

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avverrà la comunicazione, da parte di A.P.G., di avvio delle singole opere.

Il premio dovuto per la singola opera, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
E' ammessa la possibilità di pagamento di una quota di premio anticipato, fatta salva la regolazione e l'applicazione di quanto previsto al comma che precede all'atto del superamento della quota di premio anticipata.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi verranno pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

In caso di RTI/coassicurazione il pagamento avverrà in favore della capogruppo/delegataria.

ART. 9 OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL 2010

L'appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore economico aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.
A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati

stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.
L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 10 TUTELA DEI LAVORATORI

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART 11 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente documento, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti.

ART. 13 STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante le forme consentite dalla legge.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, fatti salvi gli oneri fiscali inerenti il pagamento del premio che si intendono a carico di Autorità Portuale di Genova.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le pertinenti disposizioni del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D. Lgs. 196/2003, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell'art. 29 della predetta legge, l'Autorità Portuale di Genova (d'ora in poi Titolare) designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi responsabile).
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché le relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 della legge sopracitata e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B alla predetta legge.
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti dinanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.
Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacea e/o elettronica) e i supporti informativi eventualmente utilizzati.

ART. 16 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti schemi di polizza:

a) Incendio e garanzie accessorie;
b) Globale fabbricati Palazzo S. Giorgio;
c) Globale fabbricati (Torre Shipping);
d) Responsabilità civile verso Terzi e Operatori (RCT/O);
e) Infortuni professionali ed extra professionali Dirigenti;
f) Vita Dirigenti
g) Denaro contante (ammanchi), furto;
h) Responsabilità Civile Auto;
i) Infortuni Autisti

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Clara Icardi

Per quanto di competenza
Avv. Alessandra Busnelli